



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE ED

IL FUNZIONAMENTO DEI

COMITATI DI QUARTIERE

(Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 16/02/2016)

I N D I C E

<i>PREMESSA</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 1 – PARTECIPAZIONE</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 2 – ISTITUZIONE E FINALITA' DEI COMITATI DI QUARTIERE</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 3 – DELIMITAZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI DI QUARTIERE</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 4 – OBIETTIVI E FUNZIONI DEI COMITATI DI QUARTIERE</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 5 – ORGANI DEL QUARTIERE</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 6 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 7 – COMPOSIZIONE E DURATA DEL COMITATO DI QUARTIERE</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 8 – MEZZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A DISPOSIZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 9 – PRIMA CONVOCAZIONE DEL COMITATO DI QUARTIERE</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 10 – CONVOCAZIONI DEL COMITATO DI QUARTIERE</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 11 – SEDUTE DEL COMITATO DI QUARTIERE</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 12 – CESSAZIONE E SURROGA DEI MEMBRI DEL COMITATO DI QUARTIERE</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 13 – DECADENZA E SCIoglIMENTO DEL COMITATO DI QUARTIERE</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 14 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 15 – FINALITA' E COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA DI QUARTIERE</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 16 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DI QUARTIERE</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 17 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI QUARTIERE</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 18 – ELEZIONE DEL COMITATO DI QUARTIERE</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 19 – CANDIDATURE E FORMAZIONE DELLE LISTE</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 20 – MODALITA' DI VOTO</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 21 – NORME DI RINVIO</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 22 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE</i>	<i>pag. 12</i>

PREMESSA

Il Comune di Civitavecchia, attraverso il riconoscimento delle forme aggregative spontanee, promuove la libera costituzione dei “Comitati di Quartiere”.

Il presente regolamento stabilisce i criteri necessari per il riconoscimento formale dei Comitati di Quartiere da parte dell’Amministrazione Comunale.

I Comitati si fondano sull’attività resa volontariamente dai cittadini ed operano nel rispetto della normativa di riferimento per gli enti locali, dello Statuto comunale e del presente regolamento.

I Comitati di Quartiere non hanno fini di lucro, sono apolitici, apartitici e aconfessionali, nel rispetto del pluralismo e della libertà di opinioni secondo quanto sancito dalla Corte Costituzionale.

ART. 1 – PARTECIPAZIONE

La partecipazione dei cittadini all’attività dell’Amministrazione Comunale, prevista dalle norme dello Statuto, si realizza anche attraverso l’istituzione dei Comitati di Quartiere presso i quartieri individuati nel presente regolamento.

ART. 2 - ISTITUZIONE E FINALITA’ DEI COMITATI DI QUARTIERE

2.1 I Comitati di Quartiere sono istituiti ai sensi dell’articolo 36 del vigente Statuto Comunale.

2.2 Ad elezioni avvenute, la proclamazione degli eletti viene effettuata tramite Atto di Giunta Comunale, che istituisce formalmente il Comitato di Quartiere.

2.3 Il presente regolamento individua gli ambiti territoriali dei Comitati di Quartiere e definisce le norme fondamentali per la loro costituzione ed il loro funzionamento.

2.4 I Comitati di Quartiere sono costituiti dall’aggregazione di aree della città di Civitavecchia aventi esigenze comuni determinate da situazioni socio-culturali, storiche ed urbanistiche.

2.5 I Comitati di Quartiere, nell’ambito “dell’unità comunale” rappresentano le esigenze delle rispettive comunità.

2.6 Si prefiggono di migliorare le condizioni di vita del quartiere, stimolano e favoriscono ogni forma di partecipazione e costituiscono l’organismo democratico al fine di:

- a. promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita del Comune e del quartiere stesso;
- b. individuare e ricercare proposte, da presentare all’Amministrazione Comunale, per la soluzione di problematiche ed esigenze del quartiere e delle persone ivi residenti;

- c. accrescere la più generale consapevolezza e conoscenza dei cittadini favorendone la capacità di interazione sulle scelte e sul funzionamento dell'Amministrazione Comunale;
- d. diffondere e consolidare la solidarietà e lo spirito di aggregazione nella Comunità sensibilizzandola all'educazione civica in particolare delle giovani generazioni;

2.7 Nell'ambito della loro attività i Comitati di Quartiere non possono:

- a. ledere i diritti e le prerogative di altri cittadini;
- b. effettuare proposte che penalizzino o discriminino parti della cittadinanza, per quanto minoritarie, in ordine a criteri di razza, religione, sesso o cultura politica;
- c. organizzare attività con scopo di lucro, ad eccezione di attività volte all'autofinanziamento.

2.8 I Comitati di Quartiere, per la realizzazione delle loro attività, possono formare gruppi di lavoro su aree tematiche con il compito di approfondire ed elaborare proposte in relazione ai bisogni dei cittadini, nonché di proporre ambiti di studio e formazione. A detti gruppi possono partecipare, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, funzionari comunali dell'area di riferimento tematico, qualora richiesto dal Comitato stesso.

ART. 3 - DELIMITAZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI DI QUARTIERE

I Comitati di Quartiere verranno costituiti sulla base della suddivisione del territorio comunale nelle unità territoriali, definite Quartieri, di seguito specificate.

3.1 E' possibile la costituzione dei seguenti Comitati di Quartiere:

1. Centro storico
2. Pirgo - Borgo Odescalchi
3. Buonarroto
4. Matteotti
5. Uliveto
6. San Pio - Cappuccini
7. Faro
8. San Liborio
9. Campo dell'Oro
10. San Gordiano
11. Boccelle
12. Borgata Aurelia

13. La Scaglia – Pantano
14. Braccianese Claudia – Via Tirso
15. Acquae Tauri - Molacce
16. Casaleto Rosso

3.2 La delimitazione territoriale dei quartieri è indicata nell'allegato A e nella planimetria della città di cui all'allegato B, che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

3.3 Non può essere ammessa la presenza di più Comitati per ogni unità territoriale.

3.4 Può essere costituito un unico Comitato per più unità territoriali contigue, purchè rispondenti ai criteri descritti nel presente regolamento.

3.5 Successive modifiche, variazioni e integrazioni alla composizione dei Quartieri sono deliberate dal Consiglio Comunale sentito il parere dei Comitati di Quartiere e/o promotori interessati.

Art. 4 – OBIETTIVI E FUNZIONI DEI COMITATI DI QUARTIERE

4.1 Per perseguire la finalità, di cui all'art. 2, i Comitati di Quartiere possono:

- a. Favorire pratiche di cittadinanza attiva come previsto nel regolamento all'uopo approvato;
- b. Organizzare momenti di partecipazione, di incontro e riunioni con le persone del quartiere al fine di discutere problemi comuni, oppure raccogliere pareri su questioni particolari;
- c. Recuperare le antiche tradizioni e manifestazioni popolari onde vivacizzare la vita di quartiere e a tale scopo partecipare alla promozione e allo svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica, ricreative e di accrescimento socioculturale;
- d. Promuovere iniziative di solidarietà e volontariato sociale anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, parrocchie e altri soggetti sociali ed istituzionali senza scopo di lucro operanti sul territorio comunale;
- e. Proporre studi e ricerche per la conoscenza del quartiere e la più efficace soluzione dei suoi problemi;
- f. Sottoporre all'Amministrazione Comunale proposte di intervento per migliorare la qualità della vita nel quartiere e la funzionalità dei servizi esistenti nel quartiere;
- g. Chiedere di essere consultati per rappresentare le esigenze del quartiere;
- h. Relazionare in Consiglio Comunale, su invito del Sindaco e del Presidente del Consiglio;
- i. Dialogare con enti ed istituzioni per progetti e/o interventi di interesse per il quartiere;

l. Segnalare ogni anno, all'interno della relazione sulla situazione del quartiere, le richieste d'intervento ritenute prioritarie. Tale segnalazione va inviata al Sindaco e al Presidente del Consiglio entro il 30 settembre affinché le proposte possano essere valutate e tenute in considerazione nella fase di formazione del bilancio di previsione e del Piano triennale delle opere pubbliche;

m. Utilizzare spazi e/o strutture di quartiere.

4.2 Il Comitato potrà gestire contributi per far fronte alle suddette finalità. Gli introiti pervenuti, debitamente rendicontati nel rispetto della normativa fiscale vigente, dovranno essere utilizzati solo per le finalità del comitato stesso.

Art. 5 – ORGANI DEL QUARTIERE

Sono organi di ogni quartiere:

- a. Il Comitato di Quartiere, i cui componenti sono le persone elette con consultazione popolare;
- b. Il Presidente, ovvero il cittadino componente del Comitato di Quartiere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nella consultazione popolare;
- c. L'Assemblea di Quartiere, costituita da tutte le persone residenti nel Quartiere o che abbiano nello stesso un'attività di tipo commerciale o professionale.

Art. 6 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

6.1 Il principio della reciproca collaborazione deve essere alla base dei rapporti tra Comitati di Quartiere e Amministrazione Comunale.

6.2 In tale contesto l'Amministrazione Comunale, tramite l'ufficio comunale competente, invia ai Comitati di Quartiere i documenti richiesti dal Presidente, prediligendo il formato digitale.

Art. 7 – COMPOSIZIONE E DURATA DEL COMITATO DI QUARTIERE

7.1 Ogni Comitato di Quartiere si compone da un minimo di 7 ad un massimo di 9 membri, eletti dalle persone residenti nel quartiere, qualunque sia il numero dei residenti.

7.2 Il Comitato di Quartiere resta in carica tre anni dalla proclamazione degli eletti.

7.3 Ai membri dei Comitati di Quartiere non compete alcuna indennità o compenso.

Art. 8 – MEZZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A DISPOSIZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE

Il Comune, ove possibile, mette a disposizione dei Comitati di Quartiere:

a. le sale in cui riunirsi e tenere iniziative e pubbliche assemblee, in locali pubblici e nei limiti delle disponibilità degli stessi, preferibilmente all'interno del quartiere di riferimento. Per i locali messi a

disposizione in via esclusiva sarà previsto l'eventuale pagamento di un canone determinato dall'ufficio patrimonio, mentre tutte le spese per la manutenzione ordinaria, allacci, utenze e spese di consumo saranno a carico dei Comitati di Quartiere;

b. una o più bacheche, poste nei punti più visibili del quartiere, dove affiggere le convocazioni del comitato ed eventuali altre comunicazioni;

c. eventuali finanziamenti su specifici progetti che dovranno essere formalmente presentati al Sindaco, approvati preventivamente dagli organi competenti per materia, erogati dagli uffici comunali di volta in volta coinvolti e adeguatamente rendicontati una volta terminato il progetto;

Art. 9 – PRIMA CONVOCAZIONE DEL COMITATO DI QUARTIERE

9.1 Il Comitato di Quartiere tiene la sua prima seduta d'insediamento entro il trentesimo giorno dal provvedimento di convalida degli eletti firmato dal Sindaco.

9.2 La prima convocazione del Comitato di Quartiere è effettuata dal Sindaco, congiuntamente con il Presidente, con invito scritto.

9.3 Alla prima convocazione partecipano il Sindaco o suo Delegato.

9.4 Il Comitato di Quartiere, nella prima seduta, prende atto della elezione del Presidente ed elegge il Vice Presidente ed il Segretario.

Art. 10 – CONVOCAZIONI DEL COMITATO DI QUARTIERE

10.1 Il Comitato di Quartiere è convocato dal Presidente, mediante avviso scritto da inoltrare anche per via telematica, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

10.2 La convocazione è da recapitare almeno tre giorni prima della riunione.

10.3 In caso di urgenza, la convocazione può anche essere telefonica entro le 24 ore antecedenti la convocazione.

10.4 Copia della convocazione deve essere inoltrata anche al Sindaco affinché possa intervenire o inviare un suo delegato come previsto dal presente Regolamento.

Art. 11 – SEDUTE DEL COMITATO DI QUARTIERE

11.1 I Comitati di Quartiere possono essere preventivamente informati e consultati ogni qualvolta l'Amministrazione debba adottare atti e provvedimenti rilevanti, aventi incidenza sul quartiere stesso e concernenti:

a. la pianificazione urbanistica

b. i servizi pubblici

- c. la tutela ambientale
- d. le attività culturali, sportive e ricreative
- e. la progettazione di opere pubbliche.

11.2 Le valutazioni espresse dai Comitati in fase consultiva non sono comunque vincolanti nei confronti delle decisioni dell'Amministrazione.

11.3 Il Comitato si riunisce a seguito di:

- a. determinazione del Presidente;
- b. richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri;
- c. richiesta del Sindaco.

11.4 Considerate le finalità dei Comitati di Quartiere le sedute sono pubbliche, pertanto, alle persone residenti nel Quartiere deve essere data notizia anche mediante affissione dell'avviso di convocazione alla bacheca pubblica esposta nel Quartiere.

11.5 Il Segretario cura la verbalizzazione delle sedute, in caso di assenza viene sostituito da un altro componente del Comitato in apertura di seduta.

11.6 Il Presidente può concedere la parola ai cittadini che ne facciano esplicita richiesta, sempre che siano residenti nel quartiere o che abbiano nello stesso un'attività di tipo commerciale o professionale.

11.7 Per la validità della seduta del Comitato di Quartiere è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.

11.8 Alle sedute possono essere invitati a relazionare assessori, tecnici comunali ed esperti esterni, su specifici argomenti di interesse del quartiere.

11.9 Le decisioni sono adottate dal Comitato di Quartiere a maggioranza semplice e con voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11.10 Annualmente viene inviata al sindaco una relazione riassuntiva dei verbali delle sedute del Comitato.

Art. 12 - CESSAZIONE E SURROGA DEI MEMBRI DEL COMITATO DI QUARTIERE

12.1 Alla sostituzione di singoli componenti dimissionari, decaduti o cessati per qualsiasi causa, provvede il Presidente, scorrendo la graduatoria delle preferenze dei candidati non eletti. Inoltre tempestiva comunicazione alla persona subentrante, convoca il nuovo componente nella prima seduta utile e ne dà comunicazione al Sindaco.

12.2 In caso di rinuncia alla carica o di cessazione per qualsiasi causa del Presidente, subentra nella carica chi segue con il maggior numero di preferenze elettorali individuali.

Art. 13 – DECADENZA E SCIoglIMENTO DEL COMITATO DI QUARTIERE

13.1 Il Comitato di Quartiere può essere sciolto con Atto di Giunta comunale:

- a. per gravi violazioni delle leggi e delle norme previste dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento da parte del Comitato di Quartiere;
- b. quando per dimissioni od altra causa lo stesso sia ridotto a meno della metà dei suoi membri e non sia più possibile alcun provvedimento di surroga.

13.2 Fino all'insediamento del nuovo Comitato, che deve avvenire entro 90 giorni dal provvedimento di scioglimento, le funzioni sono svolte dal Presidente o dal vice Presidente.

Art. 14 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

14.1 Risulta eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze o in caso di rinuncia il secondo candidato più votato, e così di seguito. In caso di parità di voti risulta eletto Presidente il candidato più giovane di età.

14.2 Considerato quanto espresso nel presente regolamento, il Presidente, nell'espletamento delle sue funzioni deve avvalersi della collaborazione di tutti i componenti del Comitato di Quartiere e di tutte le persone residenti, portatrici di proposte e/o di competenze e conoscenze nelle varie materie di interesse per il quartiere.

14.3 Il Presidente, oltre a rappresentare il Comitato di Quartiere:

- a. E' tenuto a rispettare e far rispettare il presente Regolamento;
- b. Convoca e presiede le riunioni del Comitato, predispone l'ordine del giorno e firma i verbali che devono contenere informazioni sul numero dei presenti e sull'eventuale esito della votazione;
- c. Attua quanto stabilito nelle sedute del Comitato avvalendosi della collaborazione dei componenti del Comitato e di eventuali cittadini volontari che si siano resi disponibili;
- d. Invia al Sindaco copia della convocazione del Comitato con l'ordine del giorno;
- e. Convoca e presiede le Assemblee di Quartiere promosse dal Comitato, dal Sindaco o richieste dai cittadini;
- f. Può richiedere copia di atti e documenti comunali di interesse per il quartiere;
- g. Nel caso di decadenza di uno dei membri del Comitato comunica al Sindaco il nominativo del membro subentrante;

h. Avvia le procedure per il rinnovo delle cariche;

i. Invia al Sindaco la relazione annuale contenente la situazione del quartiere.

14.4 Il Presidente del Comitato di Quartiere riceve dal Presidente del Consiglio Comunale, per via telematica, copia della convocazione dei Consigli Comunali corredata dal relativo ordine del giorno.

14.5 In caso di assenza del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente o da altro membro del Comitato allo scopo delegato.

14.6 Il Presidente eletto avrà un limite di due mandati consecutivi.

Art. 15 – FINALITA' E COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA DI QUARTIERE

15.1 L'Assemblea di Quartiere ha lo scopo di:

- a. Ampliare e rendere effettiva la partecipazione delle persone residenti nel Quartiere all'attività amministrativa del Comune di Civitavecchia, sia singolarmente che come gruppi ed organismi sociali presenti sul territorio;
- b. Consentire al Comitato di Quartiere di recepire più direttamente la volontà dei residenti in ordine alle proposte sulla vita del Quartiere;
- c. Partecipare alla realizzazione delle finalità e delle funzioni previste nel presente regolamento;
- d. Favorire la collaborazione con il Comitato di Quartiere e con i suoi componenti.

15.2 Possono aderire all'Assemblea di Quartiere tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. La mancata iscrizione non limita la libera partecipazione all'Assemblea del Comitato.

Art. 16 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DI QUARTIERE

16.1 Compete all'Assemblea discutere, approfondire e valutare proposte, programmi ed altre determinazioni risultanti all'ordine del giorno della convocazione, conformi a quanto previsto nel presente regolamento.

16.2 L'Assemblea di Quartiere approva la relazione annuale redatta dal Comitato di Quartiere.

16.3 Le posizioni, i pareri che emergono nella fase consultiva vanno presi in considerazione in seno al Comitato di Quartiere riunito per deliberare.

16.4 Ogni seduta si apre con le comunicazioni del Presidente del Comitato di Quartiere sull'attività svolta dal Comitato.

Art. 17 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI QUARTIERE

17.1 La prima convocazione dell'Assemblea è assunta dal Presidente entro 30 giorni dalla prima seduta del Comitato di Quartiere.

17.2 La convocazione è disposta dal Presidente del Comitato, almeno due volte all'anno, su determinazione del Comitato di Quartiere, oppure:

- a. Su richiesta di almeno un terzo dei membri del Comitato di Quartiere;
- b. Su richiesta sottoscritta da almeno trenta persone residenti nel Quartiere;
- c. Su richiesta del Sindaco.

17.3 L'assemblea deve essere convocata almeno dieci giorni prima della data della riunione e deve riportare l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

17.4 Della convocazione dell'Assemblea deve essere data massima diffusione.

Art. 18 – ELEZIONE DEL COMITATO DI QUARTIERE

18.1 Ai membri dei Comitati si applicano le norme di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per i consiglieri comunali.

18.2 Non possono candidarsi il Sindaco, i Consiglieri Comunali, Provinciali e Regionali, i Revisori dei Conti del Comune, i membri dei Consigli di Amministrazione ed i Revisori dei Conti delle Società Partecipate, i Segretari dei Partiti Politici locali, Assessori Comunali, Provinciali e Regionali, Parlamentari. Coloro che sono stati cancellati dalle liste elettorali per una delle cause previste dall'art 2 D.P.R. 30 marzo 1967, n.223.

18.3 La consultazione per l'elezione dei Comitati di Quartiere non può aver luogo in concomitanza con le elezioni politiche, amministrative, referendarie e con le rispettive campagne elettorali

18.4 Le schede elettorali dovranno contenere l'elenco dei candidati in ordine alfabetico.

18.5 La data per lo svolgimento delle elezioni è fissata dal sindaco o assessore delegato con propria risoluzione, entro trenta giorni successivi alla scadenza del Comitato in carica.

18.6 In caso di parità di voti tra due candidati viene eletto il candidato più giovane.

18.7 La stessa persona non può essere eletta in più Comitati di Quartiere.

Art. 19 – CANDIDATURE E FORMAZIONE DELLE LISTE

19.1 La lista dei candidati è unica per ogni singolo Comitato di Quartiere da eleggere ed è composta da minimo 7, cercando di rispettare le pari opportunità.

19.2 Ogni persona residente nel Quartiere, o che eserciti nello stesso un'attività di tipo commerciale o professionale, se maggiorenne, si può candidare per il Comitato di Quartiere.

19.3 Ogni candidato non deve avere subito condanne penali o cause di incompatibilità analoghe a quelle previste per gli incarichi pubblici elettivi.

19.4 La presentazione delle candidature terminerà improrogabilmente alle ore 18 del quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni, allo scopo di poter verificare e pubblicare almeno 7 giorni prima delle elezioni l'elenco delle candidature.

19.5 Qualora, da un Quartiere vengano depositate un numero inferiore di candidature al minimo prescritto, non si procede ad elezioni in quel Quartiere.

19.6 Il Sindaco indice la consultazione entro i 60 giorni antecedenti al voto, dando alla notizia la massima diffusione.

19.7 Il decreto con cui il Sindaco indice la consultazione specifica le modalità organizzative e di voto della stessa, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 20 – MODALITA' DI VOTO

20.1 Hanno diritto di voto tutte le persone maggiorenni, residenti nel quartiere di appartenenza o che abbiano nello stesso un'attività di tipo commerciale o professionale. Sono ammessi a votare anche i residenti nelle vie contigue al quartiere. A tal fine farà fede un documento d'identità.

20.2 L'elettore, con voto segreto, potrà esprimere un massimo di tre preferenze, che devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della terza preferenza.

20.3 Ciascun seggio elettorale è composto da: un Presidente e da due scrutatori residenti nel quartiere. Tale incarico verrà svolto "a titolo di volontariato".

20.4 L'Amministrazione potrà svolgere un ruolo di coordinamento e controllo attraverso uno o più dipendenti all'uopo incaricati.

20.5 I candidati non possono essere nominati scrutatori o presidenti di seggio.

20.6 Le elezioni si svolgono in un giorno festivo, dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

20.7 Al termine delle operazioni di voto segue immediatamente lo spoglio, che deve avvenire in seduta pubblica e senza interruzioni. Sulle operazioni elettorali verrà inviato verbale all'ufficio competente, contenente il registro dei votanti.

20.8 Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più giovane d'età.

20.9 Successivamente, il Sindaco, con proprio decreto, convalida gli eletti.

Art. 21 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, in quanto compatibili ed applicabili, alle leggi dello Stato e della Regione Lazio, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune.

Art. 22 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

22.1 Per dar corso alla prima costituzione dei Comitati di Quartiere, la consultazione popolare può essere indetta 60 giorni dopo l'approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale.

22.2 I Comitati di quartiere formalmente costituiti e riconosciuti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla loro naturale scadenza, le successive elezioni saranno effettuate ai sensi del presente regolamento.

22.3 Il presente regolamento sarà oggetto di verifica ed eventuali conseguenti modifiche che si rendessero necessarie, a seguito della sua prima applicazione.